



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice

designato per la procedura iscritta al n. R.G. 13781/2026, promossa da [REDACTED] (P. IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Monica Mandico;

vista l'istanza ex artt. 18 e 19 C.C.I.I. proposta da [REDACTED] S.r.l.;

letto il decreto del 07-07-2026, con cui sono state già confermate per centoventi giorni le misure protettive e disposto rinvio unicamente per integrare il contraddittorio sulla richiesta cautelare di inibitoria dell'escussione della garanzia pubblica [REDACTED] (tenendo conto che è stata rinunciata l'istanza circa la cautela rispetto al DURF);

lette le difese successive e sentite le parti all'udienza del 14-07-2026;

rilevato che il *petitum* cautelare, come precisato all'udienza del 07-07-2026, è consistito nella richiesta di: *"Inibire l'escussione della garanzia [REDACTED] rispetto al credito di [REDACTED] nonché [REDACTED] e [REDACTED], sempre per crediti 'della massa' e rispetto ai quali è in essere l'operazione di ristrutturazione (in caso contrario vi sarebbe quasi sicuramente l'impossibilità di riuscirci)... "*

considerato che, nel caso concreto, l'inibitoria richiesta è funzionale, poiché l'escussione della garanzia [REDACTED] determinerebbe la surroga del garante pubblico e l'alterazione dell'attuale perimetro negoziale, irrigidendo le trattative con il ceto bancario e incidendo sulla manovra, incentrata sul pagamento dilazionato delle esposizioni anteriori;



considerato che il *periculum* è confermato dal parere dell'esperto, favorevole alla misura, poiché l'escussione della garanzia pubblica comprometterebbe il buon esito della composizione, trasformando posizioni oggi trattate nella massa in pretese assistite da diverso regime e sottraendo margini alla ristrutturazione;

considerato che la dedotta "*novità*" della richiesta appare superata dal rinvio disposto proprio per integrare il contraddittorio e l'efficacia del provvedimento cautelare è rivolta comunque a destinatari ritualmente evocati;

considerato che la cautela appare proporzionata, perché non cancella né riduce il credito, non impedisce in via definitiva l'escussione, ma la sospende per il tempo di efficacia delle misure protettive già confermate, evitando un effetto potenzialmente irreversibile sulla trattativa;

considerato che la cautela potrà essere revocata o modificata in ogni momento in caso di sopravvenienze, su istanza di ciascuno dei creditori o interessati, oltre che dell'esperto;

P.Q.M.

inibisce a [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.c.p.A., per il periodo di efficacia delle misure protettive già confermate, di procedere all'escussione della garanzia pubblica rilasciata dal Fondo di garanzia per le [REDACTED] in relazione ai crediti anteriori ricompresi nella composizione negoziata di [REDACTED] S.r.l.

Si comunichi.

Napoli, 15-07-2026

Il giudice
dr. Marco Pugliese